

**CODICE DI AUTODISCIPLINA RECANTE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA  
DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL  
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL  
TERRORISMO PER LE SOCIETA' FIDUCIARIE NON  
ISCRITTE NELLA SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO  
PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 TUB**

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### ***Destinatari***

Le presenti disposizioni si applicano alle società fiduciarie diverse da quelle iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966.

### ***Definizioni***

- 1) "*attività istituzionale*": l'attività per la quale le società fiduciarie hanno ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);
- 2) "*banca di comodo*": la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
- 3) "*cliente*": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con società fiduciarie <sup>(1)</sup>; in caso di rapporti continuativi o operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
- 4) "*conti di passaggio*": rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- 5) "*dati identificativi*": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- 6) "*decreto antiriciclaggio*": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e dal d.lgs. 4 ottobre

---

<sup>1</sup> Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti al presente Codice di autodisciplina, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

2019, n. 125, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843;

- 7) "*direttiva antiriciclaggio*": la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 8) "*Documento sull'adeguata verifica*": il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica.
- 9) "*esecutore*": il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente <sup>(2)</sup>;
- 10) "*finanziamento del terrorismo*": in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";
- 11) "*GAFI*": Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- 12) "*intermediari bancari e finanziari comunitari*": i soggetti di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, della "direttiva antiriciclaggio" aventi sede in un paese comunitario;
- 13) "*mezzi di pagamento*": gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

---

<sup>2</sup> I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

- 14) *"MoneyVal"*: Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;
- 15) *"operazione"*: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
- 16) *"operazione frazionata"*: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- 17) *"operazione occasionale"*: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- 18) *"paesi comunitari"*: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 19) *"paesi terzi"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 20) *"paesi terzi ad alto rischio"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio;
- 21) *"persone politicamente esposte (PEP)"*: le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del decreto antiriciclaggio;
- 22) *"pubblica amministrazione"*: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- 23) *"rapporti assimilabili ai conti di passaggio"*: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell'ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza;

- 24) *"rapporti di corrispondenza"*: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
- 25) *"rapporto continuativo"*: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale delle società fiduciarie;
- 26) *"riciclaggio"*: ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s'intende per riciclaggio:
- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;
- 27) *"società fiduciaria/e"*: la/le società fiduciaria/e di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, diverse da quelle iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- 27) *"titolare effettivo"*:
- a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo *sub 1*");

b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;

28) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

29) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

30) "UIF": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

## **PARTE PRIMA**

### **VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

#### **Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio**

La presente Parte stabilisce i criteri generali a cui le società fiduciarie si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e, conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente <sup>(3)</sup>. Le società fiduciarie

---

<sup>3)</sup> L'approccio basato sul rischio può essere esercitato nei limiti fissati dall'ordinamento. In nessun caso esso può essere invocato dalle società fiduciarie a giustificazione di condotte che si traducano in inadempimento di obblighi puntualmente

definiscono e formalizzano nel Documento sull'adeguata verifica procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel Documento sull'adeguata verifica sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella Sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.

Le società fiduciarie sono chiamate a esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

## ***Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio***

### **A. Criteri generali**

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo <sup>(4)</sup> le società fiduciarie considerano i criteri generali di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio che fanno riferimento alle caratteristiche o alla condotta del cliente oppure alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo.

#### **1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente**

Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, le società fiduciarie considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore. Le società fiduciarie valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore, nonché il paese o l'area geografica nei quali essi hanno la

---

definiti da previsioni di legge o dalle presenti disposizioni. Tra questi rientrano gli obblighi di congelamento previsti nei confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie, emanate anche in attuazione delle Risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Ne consegue che non sarà possibile instaurare o mantenere un rapporto d'affari con soggetti inclusi in queste liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste.

<sup>4)</sup> I fattori di rischio da prendere in considerazione per il contrasto al finanziamento del terrorismo spesso si sovrappongono a quelli relativi al contrasto del riciclaggio; tuttavia, il finanziamento del terrorismo ha caratteristiche distinte dal riciclaggio, sia perché le somme utilizzate sono generalmente di importo più contenuto, sia in quanto l'origine delle disponibilità può anche essere lecita. Le società fiduciarie applicano i presidi di cui alle presenti disposizioni anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

propria sede o la residenza o il domicilio o dai quali provengono i fondi <sup>(5)</sup>; rilevano, inoltre, la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi. L'importanza dei fattori di rischio legati al paese o all'area geografica varia in relazione alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione.

Le società fiduciarie considerano il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni.

Nel caso di cliente diverso da una persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità.

Le società fiduciarie verificano se il cliente e/o il titolare effettivo siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea.

Le società fiduciarie si avvalgono altresì, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia dell'UIF del 12 maggio 2023 (entrati in vigore il 1° gennaio 2024).

## **2. Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione**

Le società fiduciarie considerano la struttura del prodotto o del servizio da esse offerto, in termini di trasparenza e complessità e i canali attraverso cui esso è distribuito. Nel valutare il rischio associato alla complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione, le società fiduciarie considerano l'eventuale coinvolgimento di una pluralità di parti o di paesi.

Le società fiduciarie prestano attenzione ai prodotti o servizi nuovi o innovativi, in particolare nel caso in cui, per l'offerta di questi prodotti o servizi, essi si avvalgano di nuove tecnologie o metodi di pagamento. Le società fiduciarie considerano anche se il prodotto, servizio o operazione consentano operazioni di importo elevato. Le società fiduciarie valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare

---

<sup>5)</sup> Ai fini della definizione del profilo di rischio del cliente, le società fiduciarie tengono conto, anche nello svolgimento del rapporto continuativo, delle caratteristiche della società in cui acquisiscono fiduciariamente una partecipazione (ad es. la sede, il settore operativo, l'eventuale sottoposizione a procedure concorsuali). Ai medesimi fini, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, rileva ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse.

effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto. In tale ambito, può essere utile effettuare valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica.

Con riferimento ai fattori di rischio legati ai canali di distribuzione, si rinvia alla Parte Quinta in merito ai presidi da adottare nel caso di adeguata verifica da parte di terzi.

## **B. Fonti informative utili alla valutazione del rischio**

Le società fiduciarie traggono informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela da ogni fonte e documento utili, tra cui: il rapporto adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva antiriciclaggio (cd. *Supranational Risk Assessment Report*); il rapporto adottato dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto antiriciclaggio contenente l'“Analisi nazionale del rischio”; le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie <sup>(6)</sup>; documenti provenienti dalle autorità di vigilanza (quali comunicazioni e provvedimenti sanzionatori) e dalla UIF, quali, ad esempio, gli indicatori, gli schemi di anomalia e le casistiche di riciclaggio.

Le società fiduciarie possono prendere in considerazione, inoltre, le informazioni provenienti da istituti di statistica e da fonti giornalistiche autorevoli.

In caso di rapporti o operazioni che coinvolgono un paese terzo, le società fiduciarie valutano la robustezza complessiva dei presidi antiriciclaggio in essere in quel paese. A tal fine, esse possono consultare: i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI <sup>(7)</sup> o da analoghi organismi internazionali <sup>(8)</sup>; l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario

---

<sup>6)</sup> Ad esempio, con riferimento alla clientela residente o con sede in Italia, informazioni utili per conoscere il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale e i fenomeni di economia sommersa possono essere tratte dalle relazioni annuali rese: dai vari organi giudiziari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario; dalla Direzione Nazionale Antimafia; dal Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia e sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata.

<sup>7)</sup> La circostanza che un paese sia membro del GAFI o di analoghi organismi internazionali analoghi (ad es. *MoneyVal*) non può tradursi in un'automatica presunzione di adeguatezza del relativo sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

<sup>8)</sup> In tale ambito, le società fiduciarie prestano particolare attenzione alle informazioni contenute nelle seguenti parti dei rapporti di valutazione reciproca: sintesi (*executive summary*); “Risultati fondamentali” (*key findings*); valutazioni sull'osservanza delle Raccomandazioni n.10, n. 26 e n. 27 e “Risultati immediati” (*immediate outcomes*) n. 3 e n. 4.

(*Financial Sector Assessment Programme, FSAP*). Le società fiduciarie verificano se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l'individuazione di paesi terzi caratterizzati da un basso livello di trasparenza fiscale o da uno scarso rispetto degli obblighi fiscali, le società fiduciarie consultano i rapporti approvati dal Global Forum dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché le valutazioni sull'impegno nello scambio automatico delle informazioni basato sul c.d. "*Common Reporting Standard*".

### **Sezione III. Profilatura della clientela**

Le società fiduciarie definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti nella Sezione II e negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parti integranti delle presenti disposizioni. I diversi fattori di rischio sono ponderati sulla base della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dalle società fiduciarie.

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. Le società fiduciarie assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente, applicando, se del caso, classi di rischio più elevate. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

Se il sistema informatico è fornito da soggetti esterni, le società fiduciarie devono adeguatamente conoscere il funzionamento del sistema e i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio.

A ciascuna classe di rischio le società fiduciarie associano un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

In relazione ai rapporti continuativi, le società fiduciarie definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente che deve risultare coerente con il livello di rischio. Le società fiduciarie verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria).

## PARTE SECONDA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

### ***Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela***

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Quando le società fiduciarie non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, esse si astengono dal proseguire il rapporto. In questi casi, le società fiduciarie valutano inoltre se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

### ***Sezione II. Ambito di applicazione***

Le società fiduciarie procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione delle società fiduciarie, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie delle società fiduciarie e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti delle società fiduciarie si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa delle società fiduciarie stesse, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (ad esempio: forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove

viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze).

Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere da a) a d) della Sezione I sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

a) quando si instaura un rapporto continuativo;

b) quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate; o (ii) consista in un trasferimento di fondi <sup>(9)</sup> superiore a 1.000 euro.

c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; le società fiduciarie si avvalgono degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, in base al decreto antiriciclaggio;

d) quando sorgono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dalla società fiduciaria).

Le società fiduciarie adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti. In relazione ai clienti già acquisiti, le società fiduciarie svolgono nuovamente l'adeguata verifica quando opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

### ***Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore***

Se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Con le stesse modalità le società fiduciarie identificano i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore sono altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

---

<sup>9</sup> Come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, e quindi opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione va fatta nei confronti:

- del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore; nel caso di organizzazioni *non profit*, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es. vittime di catastrofi naturali e di guerre); in caso di *trust*, le società fiduciarie acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del *trustee*, alle modalità di esecuzione del *trust* e a ogni altra caratteristica del medesimo;

- dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente-persona fisica e per il quale sono acquisite anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore. Quando le persone da identificare siano più di una (nel caso di cointestatari o di più esecutori) l'acquisizione dei documenti di identità può avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle Sezioni VI e VII della presente Parte, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti:

- 1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- 2) in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa di attuazione, ovvero di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014;

3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) che siano già stati identificati dalla società fiduciaria in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare;

5) i cui dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l'operatività a distanza.

#### ***Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo***

Le società fiduciarie identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.

All'atto dell'identificazione, le società fiduciarie richiedono al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2).

Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale titolare effettivo sub 2).

Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell'interesse del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub 2) del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All'atto della costituzione del rapporto continuativo, le società fiduciarie assicurano che il cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a quelli indicati nella Sezione 2, lettera b) della presente Parte, effettuate per conto di terzi <sup>(10)</sup> e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.

---

<sup>10</sup> Si tratta di operazioni effettuate per conto di soggetti diversi dal cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, dal titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso.

Nell'ambito del controllo costante, le società fiduciarie valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

Se, in relazione alle situazioni concrete, vi sono molteplici titolari effettivi, le società fiduciarie adempiono agli obblighi di identificazione in relazione a ciascuno di essi.

## **Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo**

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo <sup>(11)</sup> richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione <sup>(12)</sup>.

1) Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore:

a) le società fiduciarie accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito e, per l'esecutore, accertano altresì l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso, devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, le società fiduciarie accertano l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana <sup>(13)</sup>;

b) quando, dagli accertamenti di cui sub a), emergano dubbi, incertezze o incongruenze, le società fiduciarie effettuano ogni ulteriore riscontro

---

<sup>11</sup> La verifica dei dati identificativi del titolare effettivo sub 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente di cui è acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

<sup>12</sup> Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, le società fiduciarie adottano le misure necessarie per individuare il contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

<sup>13</sup> A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello *status* di "rifugiato" o dello *status* di "protezione sussidiaria", ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del medesimo decreto.

necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

2) Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica:

- a) le società fiduciarie effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti (tra quelle indicate *infra*), di cui vanno acquisite - in via autonoma o per il tramite del cliente - e conservate copie in formato cartaceo o elettronico;
- b) con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, le società fiduciarie adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo. A questo fine, le società fiduciarie consultano ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo *sub 2*) e verificarne i dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione <sup>(14)</sup>. Ad esempio, le società fiduciarie possono consultare l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'articolo 21 del decreto antiriciclaggio <sup>(15)</sup>.

Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo *sub 2*):

- i. gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- ii. i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della direttiva antiriciclaggio;
- iii. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

Le società fiduciarie, secondo un approccio basato sul rischio, valutano l'estensione e la profondità dei riscontri da effettuare.

---

<sup>14</sup> In caso di cliente caratterizzato da un elevato rischio di riciclaggio si applicano gli specifici presidi previsti dalla Parte Quarta.

<sup>15</sup> Di norma, le informazioni contenute nel registro delle imprese, ove disponibili, costituiscono solo una delle fonti che le società fiduciarie consultano per l'accertamento dell'identità dei titolari effettivi.

## ***Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali***

Le società fiduciarie acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. Le società fiduciarie acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente.

Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base al rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del decreto antiriciclaggio;
- la situazione economica (es. fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo, nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente. Le società fiduciarie verificano la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni da esse acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché nell'instaurazione di ulteriori rapporti.

Le società fiduciarie richiedono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali, quando rilevano, secondo un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## ***Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo***

Le società fiduciarie svolgono un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Nel Documento sull'adeguata verifica, le società fiduciarie stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento è comunque effettuato quando la società fiduciaria rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

Ove opportuno, le risultanze del controllo conducono: all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio; all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata); all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette; al congelamento dei fondi; all'astensione dall'effettuazione dell'operazione; alla chiusura del rapporto.

## ***Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza***

Per operatività a distanza si intende quella svolta senza la compresenza fisica presso la società fiduciaria, del cliente, dei dipendenti della società fiduciaria o di altro

personale incaricato dalla società fiduciaria (ad esempio, attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore.

Le società fiduciarie pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore. Le società fiduciarie tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità. Nei casi di operatività a distanza, le società fiduciarie:

a) acquisiscono i dati identificativi del cliente e dell'esecutore e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;

b) effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Sezione V sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

Nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, le società fiduciarie possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza;

c) individuano, nel Documento sull'adeguata verifica, gli specifici meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro *sub b)* ed illustrano le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza <sup>(16)</sup>.

---

<sup>16</sup> Nella valutazione sull'affidabilità e sui rischi connessi ai meccanismi di riscontro basati su tecnologie innovative, i destinatari tengono conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nell'Opinione sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative da parte degli intermediari bancari e finanziari nel processo di adeguata verifica della clientela ("*Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process*") adottata dall'Autorità Bancaria Europea il 23 gennaio 2018, disponibile al seguente link: [https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20use%20of%20innovative%20solutions%20by%20credit%20and%20financial%20institutions%20\(JC-2017-81\).pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20use%20of%20innovative%20solutions%20by%20credit%20and%20financial%20institutions%20(JC-2017-81).pdf).

Occorre fare riferimento agli Orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849<sup>17</sup>, ai quali si è conformata la Banca d'Italia col Provvedimento del 13 giugno 2023 (Prot. N. 1059350/23 del 14 giugno 2023)<sup>18</sup> (Allegato 3).

## **PARTE TERZA**

### **OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA**

#### ***Sezione I. Principi generali***

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le società fiduciarie possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda.

Per agevolare le società fiduciarie nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano in allegato (Allegato 1) i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio - corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi - e si forniscono, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del medesimo decreto, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti per l'applicazione delle misure semplificate.

Le società fiduciarie definiscono e formalizzano, nel Documento sull'adeguata verifica, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel Documento sull'adeguata verifica sono almeno indicate le misure specifiche di adeguata verifica semplificata (tra quelle indicate nella Sezione II) da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio.

Le società fiduciarie motivano adeguatamente la scelta di prendere in considerazione fattori ulteriori indicativi di un basso rischio.

---

<sup>17</sup> Link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2023/2023.06.15-estensione-eba-onboarding/Orientamenti-EBA-in-materia-di-remote-onboarding.pdf>.

<sup>18</sup> Link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/adeguata-verifica-clientela/Provvedimento-del-13.06.23.pdf>

## **Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica**

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda, avendo riguardo a:

- la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo. Ad esempio, le società fiduciarie possono raccogliere i dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo e rinviare fino a un massimo di trenta giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento; in relazione a strumenti di moneta elettronica, ricorrendo cumulativamente le condizioni elencate all'art. 23, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto antiriciclaggio, le società fiduciarie possono rinviare l'acquisizione di copia del documento di identità anche oltre il termine massimo di trenta giorni, fino al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso;

- la riduzione delle informazioni da raccogliere. Ad esempio, le società fiduciarie possono: i) effettuare la verifica dei dati del titolare effettivo sub 2) acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; ii) utilizzare presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo (ad es. credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);

- la riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica. Ad esempio, le società fiduciarie possono aggiornare le informazioni al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita);

- la riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto. Ad esempio, il controllo costante può avere a oggetto solo le operazioni al di sopra di una certa soglia, purché di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

Le società fiduciarie verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;

- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dal presente Codice di autodisciplina;

- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;

- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## **PARTE QUARTA**

### **OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA**

#### ***Sezione I. Principi generali***

Le società fiduciarie applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una loro autonoma valutazione.

Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

- a) i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'art. 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un paese terzo;
- c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
- d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Per agevolare le società fiduciarie nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano in allegato (Allegato 2) i fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi e si forniscono, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate.

Le società fiduciarie definiscono e formalizzano nel Documento sull'adeguata verifica delle opportune procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel Documento sull'adeguata verifica sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle indicate nella Sezione II) di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.

## ***Sezione II. Misure rafforzate di adeguata verifica***

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

Le misure possono consistere:

**A.** in una maggiore quantità delle informazioni relative a:

- i. l'identità del cliente e del titolare effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente. In questo ambito è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e del titolare (rilevano al riguardo le indicazioni fornite nell'Allegato 2, lettera A), n. 3);
- ii. il rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
  - il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, al fine di poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
  - le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
  - la destinazione dei fondi;
  - la natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;

**B.** in una migliore qualità delle informazioni da acquisire. Rientrano in questo ambito:

- i. la richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo e in aggiunta alle verifiche previste nella Parte Seconda, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto a sé intestato presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi

antiriciclaggio di livello analogo a quelli previsti dal Capo II della direttiva antiriciclaggio;

- ii. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A questo fine, le società fiduciarie fanno riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante le società fiduciarie acquisiscono informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale. In particolare, nei casi di versamenti o di prelevamenti di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, le società fiduciarie verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché sulla località di ritiro o di consegna delle somme, sull'importo delle somme ritirate o consegnate e sul taglio delle banconote. Nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, le società fiduciarie conducono approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di questa operatività. Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato, le società fiduciarie verificano in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio.

**C.** in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

- i. controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, le società fiduciarie verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

**D.** nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

## ***Sezione III. Rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio***

Le società fiduciarie applicano misure rafforzate di adeguata verifica ai rapporti e alle operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, nei casi indicati dall'articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari si astengono dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in paesi terzi ad alto rischio

## ***Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un paese terzo***

Le società fiduciarie modulano le misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell'intermediario rispondente in funzione del rischio, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico indicati nell'Allegato 2, lettera C.

Esse accertano che i corrispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno:

a) l'acquisizione da parte della società fiduciaria di informazioni idonee a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del corrispondente;

b) l'acquisizione, presso il rispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività svolte dallo stesso, anche con riferimento ai servizi prestati ai clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso la società fiduciaria destinataria degli obblighi rafforzati;

c) che le società fiduciarie, quando i clienti del rispondente hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, si assicurino, anche con verifiche a campione, che il rispondente:

i) assolva gli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante; ii) possa fornire alle società fiduciarie stesse, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni. Le società fiduciarie valutano attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro; eventuali lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una

rivalutazione del profilo di rischio del rispondente. Le società fiduciarie acquisiscono un'espressa attestazione del rispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;

d) l'acquisizione e la valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a cui lo stesso è sottoposto. A questo scopo, le società fiduciarie possono avvalersi dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI;

e) l'autorizzazione, per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio, di un alto dirigente, preferibilmente non coincidente con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. A questo punto, l'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza;

f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con il rispondente e i rispettivi obblighi. La società fiduciaria è tenuta a individuare quali soggetti (e con quali modalità) possono accedere al servizio bancario di corrispondenza (ad es. se il conto di corrispondenza può essere utilizzato da altre banche aventi accordi con il rispondente ovvero) nonché a definire le responsabilità del rispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L'accordo prevede anche: i) le modalità attraverso le quali la società fiduciaria può monitorare il rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed effettui gli altri controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio; ii) l'obbligo per il rispondente di fornire alla società fiduciaria, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o clienti del corrispondente;

g) un controllo costante del rapporto con il rispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto; in questo ambito, le società fiduciarie adottano procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi;

h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, acquisendo idonea documentazione. A tale scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del rispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante, la società fiduciaria valuta l'opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione per accertare l'efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio del rispondente.

Con riferimento ai conti aperti dalla società fiduciaria utilizzati indirettamente da altri intermediari (i quali, pertanto, hanno un rapporto diretto con il rispondente ma non con la società fiduciaria, di seguito denominati "corrispondenti indiretti"), la società fiduciaria:

- è adeguatamente informata in merito all'esistenza di tali relazioni nonché delle transazioni poste in essere dai clienti dei corrispondenti indiretti;
- acquisisce informazioni sull'area geografica di operatività dei corrispondenti indiretti;
- accerta che il rispondente indiretto impartisca le istruzioni al rispondente in maniera trasparente, in modo che siano note tutte le parti coinvolte nelle operazioni per le verifiche e i controlli;
- si dota di strumenti idonei a individuare eventuali relazioni con corrispondenti indiretti non dichiarate dal rispondente e, in questi casi, adotta le misure conseguenti idonee a mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- valuta il sistema dei controlli posti in essere dal corrispondente in relazione ai rapporti con i rispondenti indiretti e alle operazioni poste in essere da questi ultimi (es., si accerta che gli strumenti di monitoraggio riguardanti le operazioni richieste dai rispondenti indiretti tengano conto di tutti i fattori di rischio rilevanti; verifica se i controlli posti in essere dal rispondente siano manuali o automatizzati e, in questo ultimo caso, se siano sufficientemente accurati nonché se le risorse assegnate ai controlli siano adeguate).

## ***Sezione V. Persone Politicamente Esposte***

Ai sensi del decreto antiriciclaggio, le Persone Politicamente Esposte (o PEP) sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.

Le società fiduciarie definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrino nella definizione di PEP. A questo fine, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle PEP ovvero database di natura commerciale. L'intensità e l'estensione delle verifiche sono commisurate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.

In relazione ai rapporti continuativi già aperti, nell'ambito dell'attività di controllo costante, le società fiduciarie sono tenute a verificare l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello status di PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. A questo fine, le società fiduciarie, oltre alle fonti informative esterne, utilizzano in maniera integrata tutte le informazioni comunque in loro possesso (ad es., informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante).

Quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEP, la società fiduciaria assicura che l'avvio, la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente, che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio.

Nei confronti di soggetti originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno, le società fiduciarie, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata.

Le società fiduciarie adottano misure adeguate e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine sia del complessivo patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell'operazione occasionale. A questo fine, in caso di rapporti continuativi, le società fiduciarie acquisiscono un'attestazione del cliente e, in coerenza con l'approccio basato sul rischio, verificano le informazioni sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti indipendenti, forniti dal cliente ovvero pubblicamente disponibili nonché in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.

L'ampiezza delle misure adottate e delle informazioni acquisite dipende dal grado di rischio associato alla PEP; le società fiduciarie raccolgono informazioni idonee ad escludere ragionevolmente che i fondi impiegati non siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose. L'acquisizione di queste informazioni è volta a garantire un efficace controllo costante, anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di sospetto. La riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento che le società fiduciarie considerano attentamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Le società fiduciarie sottopongono a controllo costante rafforzato i rapporti continuativi riconducibili a una PEP. A tal fine, adottano, tra l'altro, procedure volte a

rilevare operazioni anomale relative alla PEP e esaminano tempestivamente le informazioni utili a valutare il rischio della PEP.

## ***Sezione VI. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità***

Le società fiduciarie adottano procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito:

- operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dalla società fiduciaria sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e scopo del rapporto continuativo;
- schemi operativi anomali rispetto all'ordinaria attività del cliente o all'operatività tipica di clienti, prodotti o servizi analoghi; oppure
- operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate dalle società fiduciarie devono consentire di valutare la natura sospetta delle operazioni e consistono almeno:

- nell'adozione di misure adeguate per comprendere contesto e finalità di queste operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente, ad esempio acquisendo ulteriori informazioni sull'origine e sulla destinazione dei fondi e sull'attività del cliente;
- in un più frequente controllo costante del rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni eseguite.

## PARTE QUINTA ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

### ***Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità***

Nel rispetto dei limiti di seguito indicati, le società fiduciarie possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità della società fiduciaria per l'osservanza di detti obblighi.

In particolare, si distinguono:

a) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività, essi sono:

- 1) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi comunitari o quelle insediate in paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio;
- 2) intermediari bancari e finanziari comunitari;
- 3) intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in paesi terzi ad alto rischio.

### ***Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi***

In caso di utilizzo dei soggetti terzi, gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale.

L'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.), ed è trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

Per standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, la società fiduciaria può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il

contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa contiene:

a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;

c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

La società fiduciaria si assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando la società fiduciaria ne faccia richiesta.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

La società fiduciaria rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario la società fiduciaria provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;

- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;

- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;

- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF se ricorrono i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, quando l'intermediario si trova nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, la società fiduciaria:

- definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;

- predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;

- verifica la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni da essi desunte;

# **assofiduciaria**

- acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.

## ALLEGATO 1

### ***Fattori di basso rischio***

Per agevolare le società fiduciarie nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano di seguito i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate (<sup>19</sup>).

#### **A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:**

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Questo fattore ricorre nei casi in cui il cliente o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);

4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art.3, comma2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, le società fiduciarie considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

---

<sup>19</sup> Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, le società fiduciarie prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di basso rischio contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: [https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors\\_IT\\_04-01-2018.pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf)).

## **B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori <sup>(20)</sup>, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (ad es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

## **C) Fattori di basso rischio geografici:**

1) paesi comunitari;

2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;

---

<sup>20</sup> Le società fiduciarie possono ritenere a basso rischio i piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'articolo 114-bis del TUF.

3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Program*); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

## ALLEGATO 2

### **Fattori di rischio elevato**

Per agevolare le società fiduciarie nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate <sup>(21)</sup>.

#### **A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:**

1. rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, o non sono in grado di produrre documentazione sulla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

2. clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Questo fattore ricorre quando il cliente o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato, secondo i criteri previsti dalla lettera C del presente Allegato <sup>(22)</sup>. In particolare, quando il cliente è residente o ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti o se le necessità

---

<sup>21</sup> Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, le società fiduciarie prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: [https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors\\_IT\\_04-01-2018.pdf](https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf)).

<sup>22</sup> Resta fermo che nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio le società fiduciarie applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui alla Parte Quarta.

finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede;

3. indici reputazionali negativi relativi al cliente e/o al titolare effettivo e/o all'executore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota alla società fiduciaria e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte della società fiduciaria stessa ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. Le società fiduciarie considerano altresì la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente e/o al titolare effettivo. Le società fiduciarie tengono conto anche di informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative le società fiduciarie ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative alle attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari.

Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

4. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di *trust*, fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e *trust* qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 <sup>(23)</sup> in materia di obblighi di

---

<sup>23</sup> A tal fine le società fiduciarie possono consultare la tabella consolidata dei *rating* inerenti alle diverse valutazioni condotte in ambito GAFI o da analoghi organismi internazionali.

trasparenza di strutture societarie e trust. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle fiduciarie iscritte all'Albo di cui all'art. 106 del TUB, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle società veicolo volto a schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;

5. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*;

6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;

7. tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;

8. cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

9. assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali

collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

## **B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio;

2. prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;

3. rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio e dall'Allegato 3 delle presenti disposizioni;

4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale <sup>(24)</sup> ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;

5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. La società fiduciaria deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.

---

<sup>24</sup> Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali "Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni" pubblicato dall'UIF in data 23.4.2012.

## **C) Fattori di rischio elevato geografici:**

1. paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, *MoneyVal*); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;

2. paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

3. paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, le società fiduciarie osservano i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

4. paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol;

5. paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi

del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

Nel Documento sull'adeguata verifica, le società fiduciarie stabiliscono l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalità del rapporto continuativo. Ad esempio, nel caso in cui:

- i fondi impiegati nel rapporto continuativo sono stati prodotti in un paese terzo, assume particolare rilievo il tasso di criminalità del paese stesso e l'efficacia del relativo sistema investigativo e giudiziario;
- i fondi sono ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attività terroristiche, le società fiduciarie valutano eventuali elementi di sospetto anche alla luce dello scopo e della natura del rapporto;
- il cliente è un intermediario bancario o finanziario, le società fiduciarie prestano particolare attenzione all'adeguatezza dei suoi presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'efficacia dei controlli di vigilanza.

# ALLEGATO 3

RELAZIONE FINALE E ORIENTAMENTI SULL'UTILIZZO DI SOLUZIONI DI ONBOARDING A DISTANZA DEL CLIENTE



ABE/GL/2022/15

---

22/11/2022

---

## Orientamenti

---

sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849



# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti creditizi e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 30.05.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/15» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti illustrano le misure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assumere al momento di adottare o rivedere soluzioni per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2015/849 (<sup>2</sup>) laddove acquisiscano nuovi clienti a distanza. Inoltre, indicano le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare allorché ricorrono a terzi ai sensi del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849, nonché le politiche, i controlli e le procedure che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere in relazione all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 nelle situazioni in cui le misure di adeguata verifica della clientela sono eseguite a distanza.
6. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei presenti orientamenti nel valutare se le misure adottate dagli enti creditizi e gli istituti finanziari per adempiere gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 ai fini dell'adeguata verifica a distanza della clientela siano adeguate ed efficaci.

### Destinatari

7. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1093/2010, nonché agli operatori del settore finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto a), di tale regolamento, che sono enti creditizi e istituti finanziari ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849.

---

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.



## Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

---

**Dati biometrici**

Dati personali relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali immagini del volto o dati dattiloscopici, ottenuti e trattati con mezzi tecnici.

---

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 02.10.2023.



## 4. Orientamenti sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849

---

### 4.1 Politiche e procedure interne

#### 4.1.1 Politiche e procedure relative all'onboarding a distanza del cliente

9. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere politiche e procedure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2015/849 nelle situazioni in cui l'onboarding del cliente è eseguita a distanza. Tali politiche e procedure dovrebbero essere commisurate al rischio e includere almeno:
- a) una descrizione generale della soluzione che gli enti creditizi e gli istituti finanziari hanno posto in essere per raccogliere, verificare e conservare le informazioni nel corso di tutto il processo di onboarding a distanza del cliente. Tale descrizione dovrebbe includere una spiegazione delle caratteristiche e del funzionamento della soluzione;
  - b) le situazioni in cui è possibile utilizzare la soluzione di onboarding a distanza del cliente, tenendo conto dei fattori di rischio individuati e valutati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e dell'auto valutazione del rischio di riciclaggio connesso alla propria area di attività, compresa una descrizione della categoria di clienti, prodotti e servizi per i quali è ammissibile l'onboarding a distanza;
  - c) le fasi che sono completamente automatizzate e quelle che richiedono l'intervento umano;
  - d) i controlli in essere per assicurare che la prima operazione con un nuovo cliente sia eseguita solo dopo l'applicazione di tutte le misure di adeguata verifica iniziale della clientela;
  - e) una descrizione dei programmi di preparazione e formazione periodica tesi ad assicurare la sensibilizzazione e l'aggiornamento delle conoscenze del personale in merito al funzionamento della soluzione di onboarding a distanza del cliente, ai rischi



associati e alle politiche e procedure di onboarding a distanza del cliente volte a mitigare tali rischi.

10. Le politiche e le procedure, una volta attuate, dovrebbero consentire agli enti creditizi e agli istituti finanziari di assicurare la conformità del proprio operato alle disposizioni di cui alle sezioni da 4.2 a 4.7 dei presenti orientamenti.

#### 4.1.2 Governance

11. In aggiunta ai compiti di cui alla sezione 4.2.4 degli orientamenti dell'ABE sul ruolo e compiti del responsabile antiriciclaggio <sup>(3)</sup>, il responsabile antiriciclaggio <sup>(4)</sup>, investito del dovere generale di preparare politiche e procedure per ottemperare ai requisiti di adeguata verifica della clientela, dovrebbe assicurare che le politiche e le procedure per l'onboarding a distanza del cliente siano attuate in modo efficace, riesaminate periodicamente e modificate se necessario.
12. L'organo di gestione dell'ente creditizio e dell'istituto finanziario dovrebbe approvare le politiche e le procedure di onboarding a distanza del cliente e vigilare sulla loro corretta attuazione.

#### 4.1.3 La valutazione preliminare all'attuazione della soluzione di onboarding a distanza del cliente

13. Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l'onboarding a distanza del cliente, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero effettuare una valutazione preliminare all'attuazione di tale soluzione.
14. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire l'ambito, le fasi e i requisiti di conservazione dei documenti della valutazione preliminare all'attuazione nelle loro politiche e procedure, che dovrebbe comprendere almeno:
  - a) una valutazione dell'adeguatezza della soluzione in termini di completezza e accuratezza dei dati e dei documenti raccolti, nonché dell'affidabilità e dell'indipendenza delle fonti di informazione utilizzate;
  - b) una valutazione dell'impatto dell'utilizzo della soluzione di onboarding a distanza del cliente sull'esposizione al rischio dell'ente o dell'istituto in relazione alla loro area di attività, compreso l'impatto sui rischi ML/TF, operativi, reputazionali e legali;
  - c) l'individuazione di possibili misure di mitigazione e azioni correttive per ciascun rischio individuato nella valutazione di cui alla lettera b);

---

<sup>(3)</sup> Progetto di orientamenti sulle politiche e le procedure in relazione alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML/CFT ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva.

<sup>(4)</sup> In conformità dei criteri di proporzionalità di cui alla sezione 4.2.2 degli orientamenti per il responsabile AML/CFT.



- d) test per valutare i rischi di frode, compresi i rischi di sostituzione di persona e altri rischi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sicurezza, in conformità con il paragrafo 43 degli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sicurezza <sup>(5)</sup>;
  - e) un test end-to-end del funzionamento della soluzione rispetto al cliente/ai clienti, al prodotto/ai prodotti e al servizio/ai servizi per i quali la soluzione di onboarding a distanza può essere utilizzata, secondo quanto definito nelle politiche e nelle procedure di onboarding a distanza del cliente.
15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 14, lettere (a), (d) ed (e), se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi:
- a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi» o «elevati» ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento;
  - b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l'articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.
16. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro autorità competente di riferimento quali valutazioni abbiano effettuato prima dell'attuazione della soluzione di onboarding a distanza del cliente e il risultato delle loro valutazioni e dimostrarle che l'utilizzo della soluzione è adeguato rispetto ai rischi ML/TF individuati per i tipi di cliente/clienti, servizio/servizi, aree geografiche e prodotto/prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della soluzione stessa.
17. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero iniziare a utilizzare una soluzione di onboarding a distanza del cliente solo dopo avere accertato la possibilità di integrarla nel loro più ampio sistema di controlli interni, consentendo loro così di gestire adeguatamente i rischi ML/TF che potrebbero derivare dall'utilizzo di tale soluzione.

#### **4.1.4 Monitoraggio continuo della soluzione di onboarding a distanza del cliente**

18. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero monitorare costantemente la soluzione di onboarding a distanza del cliente per assicurare che sia in linea con le attese. Dovrebbero includere nelle politiche e le procedure di cui al paragrafo 9 una descrizione di almeno:
- a) le misure che adotteranno per accertarsi della qualità, della completezza, dell'accuratezza e dell'adeguatezza dei dati raccolti durante il processo di

---

<sup>(5)</sup> EBA/GL/2019/04.



onboarding a distanza del cliente, che dovrebbero essere commisurate ai rischi ML/TF cui l'ente creditizio e finanziario è esposto;

- b) l'ambito e la frequenza di tali verifiche periodiche; e
- c) le circostanze che attiveranno revisioni ad hoc, che dovrebbero includere almeno:
  - a. modifiche dell'esposizione ai rischi ML/TF dell'ente creditizio e finanziario;
  - b. carenze nel funzionamento della soluzione rilevate nel corso di attività di monitoraggio, audit o vigilanza;
  - c. un aumento percepibile dei tentativi di frode;
  - d. modifiche del quadro normativo o regolamentare.

19. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nei propri processi e procedure misure correttive per il caso in cui si sia concretizzato un rischio o siano stati individuati errori con un impatto sull'efficienza e sull'efficacia della soluzione generale di onboarding a distanza del cliente. Tali misure dovrebbero includere almeno:

- a) una revisione di tutti i rapporti d'affari interessati, per valutare se gli enti creditizi e gli istituti finanziari hanno adottato misure di adeguata verifica iniziale della clientela sufficienti per conformarsi all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva antiriciclaggio (AML/CFT). Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero dare priorità ai rapporti d'affari che comportano il rischio ML/TF più elevato;
- b) tenendo conto delle informazioni ottenute nella suddetta revisione, una valutazione dell'opportunità che i rapporti continuativi interessati siano:
  - a. sottoposti a ulteriori misure di adeguata verifica;
  - b. sottoposti a limitazioni, ad esempio limiti al volume delle operazioni richiedibili, ove consentito dal diritto nazionale, fino a quando non sia stata effettuata una revisione;
  - c. chiusi;
  - d. oggetto di una segnalazione all'unità di informazione finanziaria (UIF);
  - e. riclassificati in un diverso profilo di rischio.

20. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per monitorare nel continuo l'adeguatezza e l'affidabilità delle soluzioni di onboarding a distanza del cliente. Dovrebbero considerare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno o più dei seguenti strumenti:



- i. test di garanzia della qualità;
- ii. segnalazioni e notifiche automatizzate di criticità;
- iii. relazioni periodiche automatizzate sulla qualità;
- iv. test a campione;
- v. revisioni manuali.

21. Questa sezione si applica anche nel caso in cui siano utilizzate soluzioni di onboarding a distanza del cliente completamente automatizzate che dipendono in larga misura da algoritmi automatizzati, con intervento umano limitato o assente.
22. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di dimostrare alla rispettiva autorità competente le revisioni effettuate e le misure correttive adottate per ovviare alle eventuali carenze individuate durante l'intero ciclo di vita della soluzione di onboarding a distanza del cliente.

## 4.2 Acquisizione di informazioni

### 4.2.1 Identificazione del cliente

23. In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nelle loro politiche e procedure le informazioni necessarie per identificare il cliente, i tipi di documenti, dati o informazioni che utilizzeranno per verificare l'identità del cliente e le modalità di verifica di tali informazioni.
24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che:
- a) le informazioni ottenute attraverso la soluzione di onboarding a distanza del cliente siano aggiornate e adeguate a soddisfare le norme giuridiche e regolamentari applicabili all'adeguata verifica iniziale della clientela;
  - b) tutte le immagini, i video, i suoni e i dati siano acquisiti in un formato leggibile e con una qualità sufficiente ad assicurare il riconoscimento inequivocabile del cliente;
  - c) il processo di identificazione non prosegua se vengono rilevate carenze tecniche o interruzioni impreviste della connessione.
25. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 24 se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi:



- a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi» o «elevati» ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento;
- b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l'articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.

26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che devono essere conservati in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, dovrebbero essere orodatati e conservati in modo sicuro dall'ente creditizio e finanziario. Il contenuto dei documenti conservati, compresi immagini, video, suoni e dati, dovrebbe essere disponibile in un formato leggibile e consentire verifiche ex post.

#### 4.2.2 Identificazione di persone fisiche

27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, le informazioni che devono ottenere per identificare i clienti a distanza, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire quali informazioni:
- a) sono inserite manualmente dal cliente;
  - b) sono estratte in modo automatico dalla documentazione fornita dal cliente;
  - c) sono raccolte utilizzando altre fonti interne o esterne.

28. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi appropriati per assicurare che le informazioni acquisite in modo automatico in linea con il paragrafo 27 siano affidabili. Dovrebbero applicare controlli per gestire i rischi associati, compresi i rischi legati all'acquisizione automatica di dati, quali l'offuscamento dell'ubicazione del dispositivo del cliente, indirizzi di protocollo Internet (IP) alterati o servizi come reti private virtuali (VPN).

#### 4.2.3 Identificazione di persone giuridiche

29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nelle loro politiche e procedure, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, per quali categoria di persone giuridiche sarà utilizzato l'onboarding a distanza, tenendo conto del livello di rischio ML/TF associato a ciascuna categoria e del livello di intervento umano necessario per convalidare le informazioni di identificazione.
30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di onboarding a distanza del cliente disponga di funzioni per la raccolta di:



- a) tutti i dati e tutta la documentazione pertinenti per l'identificazione e la verifica della persona giuridica;
- b) tutti i dati e tutta la documentazione pertinenti per verificare che la persona fisica che agisce per conto della persona giuridica sia giuridicamente legittimato ad agire in tale qualità;
- c) le informazioni relative ai titolari effettivi in conformità della disposizione 4.12 degli orientamenti dell'ABE in materia di fattori di rischio <sup>(6)</sup>.

31. Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero applicare la procedura di identificazione di cui alla sezione 4.2.2.

#### 4.2.4 Natura e scopo del rapporto d'affari

32. Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, come ulteriormente specificato nella sezione 4.38 degli orientamenti dell'ABE in materia di fattori di rischio, gli enti creditizi e gli istituti finanziari, ai fini dei presenti orientamenti, dovrebbero avere completato le azioni pertinenti prima della fine del processo di onboarding a distanza del cliente.

### 4.3 Autenticità e integrità dei documenti

33. Laddove gli enti creditizi e gli istituti finanziari accettino riproduzioni di un documento originale e non esaminino il documento originale, essi dovrebbero adottare misure per accertare che la riproduzione sia affidabile. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero verificare almeno quanto segue:

- a) se la riproduzione include caratteristiche di sicurezza incorporate nel documento originale e se le specifiche del documento originale riprodotte sono valide e accettabili, in particolare il tipo, la dimensione dei caratteri e la struttura del documento, confrontandole con banche dati ufficiali, come PRADO <sup>(7)</sup>;
- b) se i dati personali sono stati alterati o altrimenti manomessi o, se del caso, se l'immagine del cliente incorporata nel documento è stata sostituita;
- c) l'integrità dell'algoritmo utilizzato per generare il numero di identificazione unico del documento originale, nel caso in cui il documento ufficiale sia stato emesso con zona a lettura ottica;
- d) se la riproduzione fornita è di qualità e definizione sufficienti ad assicurare l'univocità delle informazioni rilevanti;

<sup>(6)</sup> EBA/GL/2021/02.

<sup>7</sup> <https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-start-page.html>



- e) che la riproduzione visualizzata su uno schermo non sia a sua volta la riproduzione di una fotografia o una scansione del documento d'identità originale.
34. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano strumenti di lettura automatica delle informazioni dai documenti, come algoritmi di riconoscimento ottico dei caratteri o verifiche delle zone a lettura ottica, dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che tali strumenti acquisiscano le informazioni in modo accurato e coerente.
35. Nelle situazioni in cui il dispositivo utilizzato dai clienti per dimostrare la propria identità consente la raccolta dei dati rilevanti, ad esempio perché i dati sono contenuti nel chip di una carta d'identità nazionale, ed è tecnicamente possibile per gli enti creditizi e gli istituti finanziari accedere a tali dati, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare tali informazioni per verificarne la coerenza con le informazioni ottenute attraverso altre fonti, come i dati o altri documenti presentati dal cliente.
36. Se disponibili, durante il processo di verifica, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero verificare i dispositivi di sicurezza incorporate nel documento ufficiale, ad esempio gli ologrammi, come prova di autenticità.
37. Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come adegueranno le loro richieste di fornire documentazione per finalità di inclusione finanziaria. Qualora si accettino forme di documentazione meno affidabili o non tradizionali, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prevedere, oltre alle misure di cui al paragrafo 4.10 degli orientamenti dell'ABE in materia di fattori di rischio, controlli o un maggiore intervento umano per accertarsi di comprendere il rischio ML/TF associato al rapporto d'affari.

#### 4.4 Accertamento della corrispondenza dell'identità del cliente nel quadro del processo di verifica

38. Le soluzioni di onboarding a distanza del cliente poste in essere dagli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero, come minimo, consentire di accertare quanto segue, nel quadro del processo di verifica:
- a) che vi sia una corrispondenza tra le informazioni visibili della persona fisica e la documentazione fornita;
  - b) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, che sia registrato presso un'autorità pubblica, se applicabile;
  - c) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, che la persona fisica che lo rappresenta sia autorizzata ad agire per suo conto.



39. Se la soluzione di onboarding remoto del cliente prevede il ricorso a dati biometrici per verificare l'identità del cliente, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che i dati biometrici siano sufficientemente univoci da essere inequivocabilmente collegati a un'unica persona fisica. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare algoritmi efficaci e affidabili per verificare la corrispondenza tra i dati biometrici indicati nel documento d'identità presentato e il cliente oggetto di onboarding. Laddove la soluzione non fornisca il livello di garanzia necessario, dovrebbero essere effettuati controlli aggiuntivi.
40. Qualora le informazioni fornite siano di qualità insufficiente, con una conseguente ambiguità o incertezza tali da compromettere la corretta esecuzione dei controlli a distanza, il singolo processo di onboarding a distanza del cliente dovrebbe essere interrotto e riavviato o reindirizzato a una verifica de visu.
41. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza non presenziate, in cui il cliente non interagisce con un dipendente per l'esecuzione del processo di verifica, essi dovrebbero:
- a) assicurare che le fotografie o i video siano realizzati in condizioni di illuminazione adeguate e che le caratteristiche richieste siano acquisite con la necessaria chiarezza per consentire la corretta verifica dell'identità del cliente;
  - b) assicurare che le fotografie o i video siano realizzati nel momento in cui l'acquirente esegue il processo di verifica;
  - c) eseguire verifiche per accertare che il cliente sia un essere umano vivo, che possono includere procedure in cui è richiesta un'azione specifica da parte del cliente per verificare la sua presenza nella sessione di comunicazione o che possono essere basate sull'analisi dei dati ricevuti e non richiedere un'azione specifica da parte del cliente;
  - d) utilizzare algoritmi efficaci e affidabili per verificare se la/le fotografia/fotografie o i video realizzati corrispondono alla/alle immagine/immagini ottenute dai documenti ufficiali del cliente.
42. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano soluzioni di onboarding a distanza del cliente assistite, in cui il cliente interagisce con un dipendente per l'esecuzione del processo di verifica, essi dovrebbero:
- a) assicurare che la qualità dell'immagine e dell'audio sia sufficiente a consentire la corretta verifica dell'identità del cliente e che siano utilizzati sistemi tecnologici affidabili;
  - b) prevedere la partecipazione di un dipendente che abbia una conoscenza sufficiente della normativa AML/CFT applicabile e degli aspetti di sicurezza della verifica a distanza e che abbia una formazione sufficiente per essere in grado di prevedere ed



evitare l'uso intenzionale o deliberato di tecniche di inganno associate alla verifica a distanza, nonché per individuarle e reagire in caso siano utilizzate;

- c) elaborare una guida al colloquio che definisca le fasi successive del processo di verifica a distanza e le azioni che il dipendente dovrebbe intraprendere. La guida al colloquio dovrebbe includere indicazioni sull'osservazione e sull'individuazione di fattori psicologici o di altri elementi che potrebbero caratterizzare un comportamento sospetto durante la verifica a distanza.
43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di onboarding a distanza del cliente che includano la casualità nella sequenza di azioni che il cliente deve compiere ai fini della verifica, per proteggersi da rischi quali l'uso di identità sintetiche o la coercizione. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero anche prevedere l'assegnazione casuale degli incarichi al dipendente responsabile del processo di verifica a distanza, al fine di evitare la collusione tra il cliente e il dipendente responsabile.
44. In aggiunta a quanto sopra, e se commisurato al rischio ML/TF associato al rapporto d'affari, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare uno o più dei seguenti controlli o una misura analoga per aumentare l'affidabilità del processo di verifica. Tali controlli o misure possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
- a) esecuzione del primo pagamento a valere su un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o finanziario regolamentato in un paese dello Spazio economico europeo o in un paese terzo nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
  - b) invio al cliente di un codice di accesso generato in modo casuale per confermare la presenza durante il processo di verifica a distanza. Il codice di accesso dovrebbe essere monouso e limitato nel tempo;
  - c) acquisizione di dati biometrici per confrontarli con i dati raccolti attraverso altre fonti indipendenti e affidabili;
  - d) contatti telefonici con il cliente;
  - e) invio diretto di comunicazioni (per via sia elettronica che postale) al cliente.
45. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi da 38 a 43 se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi:
- a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi» o «elevati» ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento;



- b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l'articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.

## 4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione

46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure quali funzioni e attività di onboarding a distanza del cliente saranno svolte o eseguite dall'ente creditizio o istituto finanziario, quali da terzi o da un altro prestatore di servizi esterno.

### 4.5.1 Ricorso a terzi in conformità del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849

47. Oltre agli orientamenti dell'ABE in materia di fattori di rischio<sup>(8)</sup>, in particolare i paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 di tali orientamenti, essi dovrebbero applicare i seguenti criteri:
- a) adottare le misure necessarie per accertarsi che i processi e le procedure attuati dal terzo per l'adeguata verifica della clientela ai fini dell'onboarding a distanza del cliente, nonché le informazioni e i dati raccolti in questo contesto, siano sufficienti e coerenti con i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti;
  - b) assicurare la continuità dei rapporti d'affari tra l'acquirente e l'ente creditizio o istituto finanziario per proteggersi da eventi che potrebbero rivelare carenze nel processo di onboarding a distanza del cliente svolto dal terzo.

### 4.5.2 Esternalizzazione dell'adeguata verifica della clientela

48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo di onboarding a distanza del cliente a un prestatore di servizi esterno, come menzionato nell'articolo 29 della direttiva (UE) 2015/849, essi dovrebbero applicare, oltre ai paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 degli orientamenti dell'ABE in materia di fattori di rischio e, se del caso, oltre agli orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione<sup>(9)</sup>, prima e durante il rapporto d'affari con il prestatore di servizi esterno, le seguenti misure, la cui portata dovrebbe essere adattata in funzione del rischio:
- a) assicurare che il prestatore di servizi esterno attui efficacemente e rispetti le politiche e le procedure di onboarding a distanza del cliente dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, in conformità dell'accordo di esternalizzazione. Tale risultato dovrebbe essere conseguito mediante segnalazioni periodiche, monitoraggio continuo, visite in loco o verifiche a campione;
  - b) effettuare valutazioni per assicurare che il prestatore di servizi esterno sia sufficientemente attrezzato e capace di eseguire il processo di onboarding a distanza

<sup>(8)</sup> EBA/GL/2021/02.

<sup>(9)</sup> [Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione.docx \(europa.eu\)](#).



del cliente. Le valutazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la formazione del personale, l'idoneità tecnologica e la governance dei dati presso il prestatore di servizi esterno;

- c) assicurare che il prestatore di servizi esterno informi gli enti creditizi e gli istituti finanziari di qualsiasi proposta di modifica del processo di onboarding a distanza del cliente o di qualsiasi modifica apportata alla soluzione fornita dal prestatore di servizi esterno.

49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo, fotografie, video e documenti, durante il processo di onboarding a distanza, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che:

- a) siano raccolti e conservati solo i dati necessari del cliente, per un periodo di conservazione chiaramente definito;
- b) l'accesso ai dati sia strettamente limitato e registrato;
- c) siano attuate misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione dei dati conservati.

## 4.6 Gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza

50. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero individuare e gestire i rischi delle ICT e di sicurezza connessi all'utilizzo del processo di onboarding a distanza del cliente, anche quando ricorrono a terzi o il servizio è esternalizzato, anche a entità del gruppo.

51. Oltre a rispettare i requisiti di cui agli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza <sup>(10)</sup>, ove applicabile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare canali di comunicazione sicuri per interagire con il cliente durante il processo di onboarding a distanza. La soluzione di onboarding a distanza del cliente dovrebbe utilizzare protocolli sicuri e algoritmi crittografici in linea con le migliori prassi del settore per salvaguardare la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dei dati scambiati, ove applicabile.

52. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per l'avvio del processo di onboarding a distanza del cliente basato su certificati qualificati di sigillo elettronico di cui all'articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (UE) n. 910/2014 o di autenticazione del sito web di cui all'articolo 3, paragrafo 39, del medesimo regolamento. Il cliente dovrebbe inoltre essere informato in merito alle misure di sicurezza applicabili da adottare per garantire un uso sicuro del sistema.

53. Qualora sia usato un dispositivo multifunzione per eseguire il processo di onboarding a distanza del cliente, dovrebbe essere utilizzato un ambiente sicuro per l'esecuzione del codice software da parte del cliente, ove applicabile. Dovrebbero essere attuate misure di sicurezza

---

<sup>(10)</sup> EBA/GL/2019/04.



aggiuntive per garantire la sicurezza e l'affidabilità del codice software e dei dati raccolti, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza di cui agli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi delle ICT e di sicurezza.



## 4.7 Conformità ai presenti orientamenti se gli enti creditizi e gli istituti finanziari utilizzano servizi fiduciari e processi di identificazione nazionale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849

54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure di identificazione elettronica regolamentati, riconosciuti, approvati o accettati dalle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 per conformarsi ai presenti orientamenti. Se si avvalgono di tali soluzioni, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero valutare in che misura la soluzione è conforme alle disposizioni dei presenti orientamenti e applicare le misure necessarie per mitigare eventuali rischi rilevanti derivanti dall'uso di tali soluzioni. In particolare, dovrebbero considerare se sono affrontati i seguenti rischi:

- a) i rischi connessi all'autenticazione, definendo nelle proprie politiche e procedure specifiche misure di mitigazione, in particolare per quanto riguarda i rischi di sostituzione di persona;
- b) il rischio che l'identità del cliente non sia quella dichiarata;
- c) il rischio di smarrimento, furto, sospensione, revoca o scadenza dei documenti comprovanti l'identità, compresi, se del caso, strumenti per individuare e prevenire i furti d'identità.



## Provvedimento del 13 giugno 2023

### Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019

#### II DIRETTORIO DELLA BANCA D’ITALIA

- **Visto** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio)
- **Visto**, in particolare, l’art. 19, comma 1, lettera a), n. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare forme e modalità idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di identificazione, tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
- **Visto** il provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le “Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
- **Visto**, in particolare, quanto previsto dalla Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della Banca d’Italia del 30 luglio 2019, recante “Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza”;
- **Considerato** il contenuto degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, pubblicati in data 22 novembre 2022

#### EMANA

il seguente provvedimento:

#### Art. 1

*(Modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019)*

1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, è abrogato il seguente capoverso: “In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.”.
2. È abrogato l’allegato 3 delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 (“Procedura di video-identificazione”).

**Art. 2.**

*(Entrata in vigore)*

Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da  
LUIGI FEDERICO SIGNORINI

*Delibera 176/2023*